



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE
Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 20/12/2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare

Art. 3 – Chiarezza delle norme regolamentari

TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 4 – Definizione delle entrate

Art. 5 – Regolamentazione delle entrate

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 7 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Art. 8 – Forme di gestione delle entrate

Art. 9 – Soggetti responsabili della gestione delle entrate. Il funzionario responsabile del tributo

Art. 10 – Modalità di pagamento

Art. 11 – Limite minimo dei versamenti

Art. 12 – Attività di verifica e controllo

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Diritto di Interpello

Art. 13 – Finalità e oggetto dell'interpello

Art. 14 – Istanza di interpello

Art. 15 – Inammissibilità delle istanze

Art. 16 – Risposta alle istanze di interpello

Capo II – Ravvedimento operoso

Art. 17 – Oggetto e cause ostative

Art. 18 – Ravvedimento del contribuente

Capo III – Autotutela

Art. 19 – Autotutela obbligatoria

Art. 20 – Autotutela facoltativa

Capo IV – Principio del contraddittorio

Art. 21 – Atti non soggetti al contraddittorio

Art. 22 – Atti soggetti al contraddittorio

Art. 23 – Schema di atto

Capo V – Principio di bis in idem del procedimento tributario

Art. 24 – Divieto di bis in idem

Capo VI – Accertamento e riscossione delle entrate tributarie

Art. 25 – Attività di accertamento delle entrate tributarie. L'accertamento esecutivo.

Art. 26 – Azioni cautelari ed esecutive

Art. 27 – Dilazione dei versamenti

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

Art. 29 – Sanzioni e interessi

Art. 30 – Contenzioso e tutela giudiziaria

Art. 31 – Forme di riscossione coattiva

Art. 32 – Sospensione o differimento dei versamenti

TITOLO IV – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 33 – Ambito di applicazione

Art. 34 – Contestazione in caso di mancato pagamento

Art. 35 – Rimborsi

Art. 36 – Compensazione su iniziativa del cittadino

Art. 37 – Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

Art. 38 – Rinvio

TITOLO V – MISURE DI SOSTEGNO AL CONTRASTO DELL'EVASIONE

Art. 39 – Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Norme finali

Art. 41 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni ulteriore disposizione di legge in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina generale delle entrate del comune di Escalaplano, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 08.04.2020, come modificato con deliberazione del C.C. n. 1 del 22.03.2022.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riguardo alle entrate tributarie, per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge statale.

Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le norme regolamentari sono altresì finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
3. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per le quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica.

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 4 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali, comunque denominati aventi natura tributaria, così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima;
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetti al Comune.

Art. 5 - Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove le modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate non vengano adottate entro i termini di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni vigenti.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti specifici fissati dalla legge statale.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, salvo differenti specifiche disposizioni normative. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione di nuove tariffe e aliquote entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, quelle vigenti si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, efficacia, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. La gestione, se non svolta direttamente, può essere affidata, mediante delibera consiliare, anche disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs 446/97. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. c) del D. Lgs 446 del 1997, oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti tributari, disciplinanti ogni singola entrata.
5. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'ente, per la gestione di ogni singola entrata che, se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso, il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di gestione delle entrate.

Art. 9 - Soggetti responsabili della gestione delle entrate.

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile (o, in mancanza, un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e titolo di studio, che deve dare il suo consenso), al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento del contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolare attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge e a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto di affidamento del servizio;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;

- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
4. I soggetti di cui al precedente comma, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

Art. 10 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - b) Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e ss.mm.ii;
 - c) POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
 - d) Conto corrente postale intestato all'Ente. Possono essere effettuati, secondo questa modalità, i versamenti dei tributi locali effettuati dai residenti all'AIRE e all'estero.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
3. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate devono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire, al loro domicilio, modelli precompilati di versamento elettronici.
5. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 11 - Limite minimo dei versamenti

1. L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 3,00 per l'IMU, € 10,00 per la TARI ed € 1,00 per tutti gli altri tributi e imposte patrimoniali.
2. L'importo minimo è quello complessivamente dovuto annualmente e non fa riferimento alle singole quote.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento, qualora la somma di tributo, sanzione e interessi non superi € 25,00.

Art. 12 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso, salvo se diversamente espresso da specifica normativa.

TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - Diritto di interpello

Art. 13 - Finalità e oggetto dell'interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

Art. 14 - Istanza di interpello

1. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui all'art. 16, commi da 4 a 8.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
9. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 15 – Inammissibilità delle istanze

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b) del precedente articolo;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4 del precedente articolo;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9 del precedente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 16 – Risposta alle istanze di interpello

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma precedente si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate, in forma anonima, sul proprio sito internet.
4. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
5. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 7, lettera d) dell'art. 14, non pervenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
6. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
7. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma precedente.
8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
9. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO II - Ravvedimento operoso

Art. 17 - Oggetto e cause ostative.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii. (dal 01.01.2026 art. 14 del D. Lgs. n. 173/2024, "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali");
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio, da parte del Comune, di accessi, ispezioni, verifiche o altre di attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 18 - Ravvedimento del contribuente.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii. (dal 01.01.2026 art. 14 del D. Lgs. n. 173/2024, "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"), cui si fa rinvio.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

CAPO III - Autotutela

Art. 19 – Autotutela obbligatoria

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, possono procedere:

- a. all'annullamento o alla sospensione, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
 3. Il D. Lgs. 219/2023 introduce i nuovi articoli 10-quater: "Esercizio del potere di autotutela obbligatorio" e 10-quinquies: "Esercizio del potere di autotutela facoltativo" alla L. 212/2000 (Statuto del contribuente);
 4. Ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000, relativo all'esercizio del potere di autotutela obbligatorio, l'amministrazione finanziaria procede, in tutto o in parte, all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 5. L'obbligo di cui al precedente comma non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 6. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
 7. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis) del D.Lgs 546/1992 (dal 01.01.2026 il riferimento è all'art. 65, comma 1, lettera l) del D. lgs. 175/2024, Testo unico della giustizia tributaria), il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela facoltativa nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'art. 21 del D.lgs 546/1992 (dal 01.01.2026 il riferimento è all'articolo 67 del D. lgs. 175/2024).

Articolo 20 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 10-quinquies della L. 212/2000, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (dal 01.01.2026 il riferimento è all'art. 65, comma 1, lettera m) del D. lgs. 175/2024, Testo unico della giustizia tributaria), il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (dal 01.01.2026 il riferimento è all'articolo 67 del medesimo D. lgs. 175/2024).

Capo IV- Principio del contraddittorio

Art. 21 – Atti non soggetti al contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio, ai sensi del presente articolo, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali,

le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze relative all'autotutela obbligatoria e facoltativa.
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

Art. 22 – Atti soggetti al contraddittorio

1. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6 del precedente articolo, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

Art. 23 – Schema di atto

1. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
2. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma precedente. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
3. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
4. La notifica dello schema di atto preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii. (dal 01.01.2026 art. 14 del D. Lgs. n. 173/2024, "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali").

Capo V- Divieto di bis in idem del procedimento tributario

Art. 24 – Divieto di bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, relativamente a ciascun tributo, per gli immobili del contribuente conosciuti o conoscibili, una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Capo VI - Accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

Art. 25 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

L'accertamento esecutivo

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'attività di accertamento è effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006 e, a far data dal 01.01.2020, anche ai sensi dell'art. 1, co. 792, della L. 160/2019. In particolare, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.lgs. 472/1997 e ss.mm.ii (dal 01.01.2026 articoli 18 e seguenti del D. Lgs. n. 173/2024 "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali").
4. Gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, come specificato nell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019;
6. Gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono altresì recare espressamente la dicitura che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
7. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, come meglio dettagliato nell'articolo relativo all'istituto del contraddittorio.

Art. 26 - Azioni cautelari ed esecutive.

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 27 - Dilazione dei versamenti

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme non ancora iscritte a ruolo, derivanti da atti di accertamento ovvero somme derivanti da lista di carico TARI d'importo superiore a € 100,00, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, secondo il prospetto di seguito riportato:

da euro	a euro	Rate
€ -	€ 100,00	nessuna rateizzazione
€ 100,01	€ 200,00	una o due rate mensili
€ 200,01	€ 400,00	da due a quattro rate mensili
€ 400,01	€ 600,00	da quattro a sei rate mensili
€ 600,01	€ 800,00	da sei a otto rate mensili
€ 800,01	€ 1.000,00	da otto a dieci rate mensili
€ 1.000,01	€ 1.500,00	dieci rate mensili
€ 1.500,01	€ 2.000,00	dodici rate mensili
€ 2.000,01	€ 3.000,00	da tredici a quindici rate mensili
€ 3.000,00	€ 5.000,00	da sedici a ventidue rate mensili
€ 5.000,01	€ 6.000,00	da ventitrè a venticinque rate mensili
€ 6.000,01	€ 7.000,00	ventisette rate mensili
€ 7.000,01	€ 8.000,00	ventotto rate mensili
€ 8.000,01	€ 9.000,00	trenta rate mensili
€ 9.000,01	€ 10.000,00	trentuno rate mensili
€ 10.000,01	€ 11.000,00	trentadue rate mensili
€ 11.000,01	€ 12.000,00	trentatré rate mensili
€ 12.000,01	€ 13.000,00	trentaquattro rate mensili
€ 13.000,01	€ 14.000,00	trentacinque rate mensili
€ 14.000,01	€ 20.000,00	trentasei rate mensili
€ 20.000,01	oltre	da trentasette a settantadue rate mensili

2. Sulle somme dovute, vengono applicati gli interessi legali.
3. Se l'importo di cui al comma 1 è superiore ad euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 798 e segg. della L. 160/2019.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. In merito alla tempistica e alla modalità dei rimborsi, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 1, co. 164, della L. 296/2006.
2. Non si procede a rimborso per importi inferiori ad € 10,00 per la TARI, ad € 3,00 per l'IMU e ad € 1,00 per tutti gli altri tributi e imposte patrimoniali.
3. È ammessa la compensazione di tipo verticale nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.
4. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
5. È ammessa altresì la compensazione tra IMU e TASI, in virtù della similitudine dei due tributi (medesima base imponibile).
6. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
7. La compensazione verticale è disposta dal funzionario responsabile tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
8. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
9. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzioni o di interessi.
10. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo. Il contribuente che si avvale di tale facoltà deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione indirizzata al funzionario responsabile del tributo. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente;
 - il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;

- gli anni di competenza o i diversi periodi di riferimento degli importi di cui ai due punti precedenti;
 - il termine di scadenza del pagamento del tributo;
 - l’affermazione di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte.
11. Il funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, entro 30 giorni, l’esito dell’istanza di compensazione.
 12. Ricevuta la comunicazione dell’ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.
 13. La compensazione non è ammessa nell’ipotesi di riscossione mediante ruolo.
 14. Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio.

Art. 29 - Sanzioni e Interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.lgs. 471/97 e 472/97 e ss.mm.ii. (dal 01.01.2026 dal D. Lgs. 173/2024, “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”), fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia;
2. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di legalità e proporzionalità di cui all’art. 3, comma 3-bis, del D. lgs 472/1997 (dal 01.01.2026 il riferimento è all’art. 2 del D. Lgs. 173/2024), e dell’art. 10 ter della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
3. Per le violazioni commesse a far data dal 01.09.2024, per omesso, parziale o tardivo versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 471/1997, la sanzione è pari al 25% dell’importo non versato, parzialmente versato o versato tardivamente (dal 01.01.2026 il riferimento è all’art. 38 del D. Lgs. 173/2024).
4. La sanzione è aumentata del doppio per il secondo e il terzo anno nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 471/1997, (dal 01.01.2026 il riferimento è all’art.14 del D. Lgs. 173/2024) o dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda ai decreti legislativi 471/97, 472/97 e ss.mm.ii. (dal 01.01.2026 al D. Lgs. 173/2024);
6. La misura annua degli interessi è determinata in base al saggio legale.

Art. 30 - Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Salvo specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta, in via esclusiva, al Sindaco, eccetto in materia di imposta municipale propria ex L. 160/2019 per la quale, ai sensi dell’art. 1, co. 778, la rappresentanza in giudizio compete al funzionario responsabile dell’imposta.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs 546/1992 in materia di processo tributario (dal 01.01.2026 il riferimento è l’art. 56, comma 3, del D. lgs. 175/2024 – Testo unico della giustizia tributaria), l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio;
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a un professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 31 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a far data dal 01.01.2020, secondo quanto disposto dalla L. n. 160/2019, art. 1, comma 792. L’Ente, infatti, ha affidato l’attività di riscossione coattiva delle proprie entrate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla quale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 dell’art. 1 della L. n. 160/2019.

Art. 32- Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, da gravi motivi di sanità pubblica o da particolari situazioni di disagio economico.

TITOLO IV- ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 33 - Ambito di applicazione.

1. Quanto di seguito previsto si applica a tutte le entrate non tributarie, ad eccezione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, che continuano ad essere regolate dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 34 - Contestazione in caso di mancato pagamento.

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione.
2. L'atto finalizzato alla riscossione reca l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo per il pagamento e delle relative modalità, nonché del responsabile del procedimento.
3. L'atto finalizzato alla riscossione è notificato al cittadino sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, a mezzo posta certificata.
4. L'atto finalizzato alla riscossione deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto e deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, il tutto secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 35 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di prescrizione del diritto di credito.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Art. 36 - Compensazione su iniziativa del cittadino

1. Il cittadino, nei termini di versamento del dovuto, può detrarre eventuali crediti di natura patrimoniale dallo stesso vantati nei confronti del Comune, senza interessi, purché si tratti di crediti di somme di denaro certi liquidi ed esigibili e purché non sia intervenuta prescrizione di detti crediti.
2. Il cittadino che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente; le somme dovute al lordo della compensazione; natura, entità e pezze giustificative del credito opposto in compensazione.
3. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00.
4. La compensazione non opera tra entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 37 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione.

1. Il Comune può sempre estinguere le proprie obbligazioni verso il cittadino mediante compensazione con propri crediti di natura sia tributaria che patrimoniale, a condizione che questi siano certi, liquidi ed esigibili.
2. La compensazione è attuata dal dirigente che liquida il dovuto nei confronti del soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta anche un credito certo liquido ed esigibile.
3. Tale dirigente comunica la compensazione all'interessato nonché al dirigente responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
4. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Art. 38 - Rinvio

1. Alle entrate non tributarie trovano integrale applicazione le norme del presente regolamento in tema di entrate tributarie relative alla riscossione coattiva, dilazione dei debiti e interessi.

TITOLO V – MISURE DI SOSTEGNO AL CONTRASTO DELL’EVASIONE

Art. 39 - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali

1. Ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, intitolato “*Misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali*”, col presente articolo si prevede che gli uffici comunali tenuti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive devono, in via preventiva, verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
2. L’istituzione del SUAPE –Sportello unico delle attività produttive ed edilizia -, gestito a livello di Unione di comuni del Gerrei, comporta che tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni e ricezioni di segnalazioni certificate di inizio attività siano rilasciate esclusivamente da tale sportello unico.
3. In caso di mancata regolarità tributaria del richiedente, l’ufficio tributi lo comunica all’ufficio SUAPE, che invita il soggetto richiedente a regolarizzare la posizione tributaria entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato adempimento, la licenza, autorizzazione, concessione sono negate.
4. Al fine di contrastare l’evasione dei tributi locali, inoltre, in riferimento alla compensazione di cui all’art. 37 del presente regolamento, preventivamente al riconoscimento di benefici di qualsiasi natura, contributi, borse di studio, rimborsi vari, o al pagamento delle fatture dovute per prestazioni di servizio, forniture di beni o lavori pubblici a favore dell’ente, gli uffici erogatori devono verificare che il beneficiario non abbia debiti nei confronti dell’ente, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale. In caso contrario, l’ufficio deve, preliminarmente alla liquidazione, effettuare la compensazione tra i debiti del beneficiario e il credito vantato, comunicando tali risultanze per PEC o per raccomandata A.R. al titolare del credito oggetto di compensazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni regolamentari concernenti i singoli tributi.
2. È abrogato il precedente Regolamento Generale delle Entrate e ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2025.